



COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) Tel. 081-5029214 – E-mail: protocollo.carinaro@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE DEL 28/06/2024 (N° 20 del Registro Ordinanze)

OGGETTO:	Misure in materia di comportamento dei conduttori dei cani nei luoghi ed esercizi aperti al pubblico (strade, giardini, parchi, aiuole, ecc.)
-----------------	--

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani solidi e liquidi) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che, ai sensi della vigente normativa generale, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi solidi e liquidi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifici ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'Amministrazione locale;

VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

VISTO che il presente provvedimento si rende necessario per combattere l'atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, numerose volte segnalato da parte dei cittadini;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTI, inoltre: – il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria"; – la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del

randagismo"; – il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" ss.mm.; – l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali"; – l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali"; – gli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689; – le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571;

VISTO il D.L. 14/20-02-2017 conv. in L. 48/18-04-2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

ORDINA

– **a tutti i proprietari e conduttori di cani** nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

- 1. di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;**
- 2. di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini dedicati alle deiezioni canine, installati lungo le vie comunali e nei giardini.**
- 3. di munirsi di contenitori (bottigliette) d'acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate.**

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa prevista secondo le procedure della L. 689/81 e, qualora il fatto costituisca reato, saranno altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- obbligo per i proprietari dei cani di iscrivere gli animali all'Anagrafe Canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
- i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purchè non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all'esterno della stessa, possono essere tenuti senza guinzaglio;
- i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone, se il luogo è aperto al pubblico.

OBBLIGHI

- è fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle Aree pubbliche e di uso pubblico;
- nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola;
- è fatto obbligo a chi custodisce l'animale di adoperarsi, in ogni modo, affinché la conduzione dei cani non comprometta in alcun modo la sicurezza pubblica, nonché l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi Area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.

AVVERTE CHE

- sono esonerati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.
- proprietario o detentore dell'animale è obbligato a condurlo per il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il proprietario è, comunque, responsabile di ogni azione del cane di sua proprietà.
- e' vietato depositare le ciotole con il cibo o residui commestibili per cani dinanzi all'uscio della propria abitazione o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Infine,

DISPONE

- **che le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve comunque le disposizioni di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 che saranno punite ai sensi del Capo I° della Legge 24 novembre 1981 n. 689;**
- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web del Comune di Carinaro e che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:
 - alla Prefettura di Caserta;
 - al Commissariato Polizia di Stato di Aversa
 - alla Polizia Municipale di Carinaro;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Gricignano di Aversa;
 - Servizio Veterinario ASL CE;
 - Albo Pretorio.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 28/06/2024

IL SINDACO
Dott.ssa Marianna Dell'Approvitola

The image shows the official seal of the Municipality of Carinara, Province of Caserta. The seal is circular and contains the text "COMUNE DI CARINARO" and "Provincia di Caserta". In the center of the seal is a coat of arms featuring a lion rampant. A handwritten signature in black ink is written over the seal and extends to the right, crossing over the text "Dott.ssa Marianna Dell'Approvitola".